

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIMERCATE

CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI
CORTE CRIVELLI PER IL PERIODO DAL 1° AGOSTO 2011 AL 31 LUGLIO
2014

ATTO PUBBLICO REP. 2438 IN DATA 17/11/2011

Il giorno Diciassette del mese di Novembre, dell'anno Duemilaundici, nella sede municipale di questo Comune, davanti a me, dr. Ciro Maddaluno, Segretario Generale del Comune di Vimercate, abilitato a rogare gli atti in forma pubblica nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono presenti le seguenti PARTI:

1°) IL COMUNE DI VIMERCATE, con sede in Piazza Unità d'Italia 1 -Codice Fiscale 02026560157 e Partita IVA n. 00728730961, rappresentato dalla Dott.ssa Maria Clotilde Mauri (Cod. Fisc. MRAMCL65E51M052R), nata a Vimercate l'11 Maggio 1965, Dirigente dell'Area Servizi alla Persona, per conto della quale è legittimata a stipulare il presente contratto a norma dell'art. 107, comma 3, lett. c), del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267, dell'art. 59, comma 2, lettera c), dello Statuto ed in forza del decreto sindacale n. 22/S del 27 maggio 2011;

2°) IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOC COOP a r. l. O.N.L.U.S. (P. IVA e Codice Fiscale n. 01737780401) con sede legale in Cesena (FC), viale Europa, 654, rappresentata dalla sig.ra Caccavo Giulia (Cod. Fisc. CCCGLI64T44F205V) nata a Milano, il 04/12/1964, residente a Milano, in via Dei Salici, 53 in qualità di Procuratore in forza della Procura Speciale n. 30250 Repertorio a firma del dott. Giuseppe Bellecca notaio con sede in Cesena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini.

Le Parti così costituite e della cui identità personale sono certo, rinunciano di comune accordo, all'assistenza dei testimoni, avendone facoltà per legge.

P R E M E S S O C H E:

- A) con contratto Rep. n. 2127 del 28 luglio 2008 il Comune di Vimercate affida a Il Cigno Cooperativa sociale società cooperativa a responsabilità limitata la gestione del centro diurno di Corte Crivelli per il periodo 1 agosto 2008 – 31 luglio 2011;
- B) l'articolo 4 del predetto contratto rubricato "durata" disciplina la facoltà dell'Ente appaltante di affidare all'attuale aggiudicatario analogo servizio per un periodo non superiore ad anni tre successivi alla scadenza contrattuale del predetto appalto;
- C) il Dirigente dell'Area Servizi alla Persona con atto n. 569/11 del 11 luglio 2011, esecutivo per legge, procede ad affidare ai sensi dell'articolo 57, lettera b), comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. alla cooperativa sociale citata nel preambolo la gestione del centro diurno di Corte Crivelli per il periodo 1 agosto 2011 – 31 luglio 2014;
- D) il suddetto servizio risulta finanziato, nel suo complessivo, ammontare con i mezzi propri dell'Ente.

Giulia Caccavo

1

Il Dirigente Area Servizi alla Persona	Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r. l.	Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Clotilde Mauri <i>Mauri</i>	Sig.ra Giulia Caccavo	Dr. Ciro Maddaluno



- E) si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della menzionata impresa, salvo quelli che si terrà necessario acquisire successivamente;
- F) la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Forlì - Cesena con nota prot. n. 31628 del 12 agosto 2011 ha comunicato l'insussistenza di motivi ostativi alla stipulazione del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO, Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1- Premessa: Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto: L'Ente appaltante affida a Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l., come sopra rappresentata, che accetta, la gestione del centro diurno di Corte Crivelli, in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto Rep. 2127 del 28 luglio 2008 e relativo Capitolato.

Art. 3 – Gestione dell'appalto: L'aggiudicatario si impegna a rispettare ed attuare quanto contenuto nel progetto di gestione presentato in sede di gara al quale si rinvia.

Art. 4 - Durata: L'appalto ha durata triennale dal 1° agosto 2011 al 31 luglio 2014.

Art. 5 - Corrispettivo: Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicatario per la gestione del servizio oggetto del presente appalto è fissato nell'importo presunto di € 195.112,80.= (diconsi euro centonovantacinquemiladuecentododici/80). Al suddetto importo va aggiunta l'iva nella misura di legge.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'aggiudicatario è tenuto a presentare mensilmente la fattura relativa al servizio prestato in ragione di un dodicesimo dell'importo totale annuo. La fatturazione dovrà avvenire conformemente a quanto indicato all'articolo 15 del capitolato e la liquidazione della fattura verrà effettuata entro 60 gg dal ricevimento della stessa.

Art. 6 - Penalità: L'aggiudicatario nel caso in cui, durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, violi le disposizioni contrattuali pattuite sarà soggetta al pagamento di una penale pecuniaria variabile da € 50,00 a € 5.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla sua recidività.

L'applicazione della penalità avverrà in conformità all'articolo 22 del Capitolato.

Art. 7 – Garanzia per la regolare esecuzione del servizio: L'aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, presta una garanzia pari a € 19.511,28 mediante polizza fideiussoria n. 00/01748 rilasciata da Banca Romagna Cooperativa.

Art. 8 – Polizze assicurative: L'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 7 del capitolato, presta polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opra (RCT/O), comprensiva della responsabilità civile personale degli operatori e per eventuali danni cagionati all'edificio sede del centro diurno, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro, per persona, e per danni a cose.

Art. 9 - Tutela dei lavoratori: L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni. In particolare, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria di appartenenza dei lavoratori, che dovranno essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. In caso di inottemperanza agli obblighi testè citati

Benavo fubie
2

Il Dirigente Area Servizi alla Persona	Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r. l.	Il Segretario Generale
Dott.sa Maria Clotilde Mauri <i>MCM</i>	Sig.ra Giulia Caccavo	Dr. Ciro Maddaluno



accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se dal caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia di adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 10 – Subappalto o cessione : E' vietato all'Appaltatore subappaltare o cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato.

Art. 11– Risoluzione di diritto del contratto: È facoltà del Comune risolvere il presente contratto al verificarsi dei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 23 del Capitolato.

Art. 12– Risoluzione del contratto In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatrice, sono posti a carico della medesima tutti i danni conseguenti, compresi quelli derivanti all'Ente appaltante dal ritardo nella gestione del servizio e, se necessario, dall'esperimento di nuova procedura concorsuale.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 136 del 13/08/2010.

Art. 14 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 3 comma 9bis L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza-DUVRI Ai sensi di quanto previsto dall' art 26 del d.lgs.n. 81 del 2008, al presente contratto non è allegato il documento unico di valutazione dei rischi in quanto appalto non soggetto a questo adempimento.

Art. 16– Imposte e tasse: Le imposte e tasse (esclusa l'IVA facente carico al Comune), le spese del contratto ed ogni altra, inerente e conseguente, presente e futura, si convengono a carico dell'aggiudicataria, che accetta.

IL CIGNO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r. l. in quanto cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, iscritta all'Albo Cooperative della CCIAA A 102985, è da considerarsi ONLUS di diritto e, come tale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 460/1997.

Art. 17 – Variazioni assetto societario: Il contraente si impegna a comunicare eventuali variazioni relative alla compagine societaria e/o alla sede legale che dovessero insorgere nel corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 18 – Soggetti legittimati: I soggetti legittimati a quietanzare e riscuotere i crediti dell'Impresa appaltatrice sono:

- Nicoletta Mammini (Cod. Fisc. MMMNCL66B66G702R) nata a Pisa, il 26/02/1966, residente a Forlì (FC), in via Dell'Appennino, 153 in qualità di Presidente;

Luca Fubini

3

Il Dirigente Area Servizi alla Persona	Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r. l.	Il Segretario Generale
Dott.sa Maria Clotilde Mauri	Sig.ra Giulia Caccavo	Dr. Ciro Maddaluno



- Elena Rossini (Cod. Fisc. RSSLNE77R55E730S) nata a Lugo il 15/10/1977 e residente in Bagnacavallo (RA) in Piazza dello Sport, 16, in qualità di Vice Presidente

Art. 19 Registrazione: Ai fini fiscali le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA per cui richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

ART. 20 - Controversie: Il Foro competente a risolvere le controversie nascenti dall'interpretazione o dall'esecuzione o inerente la validità del presente contratto è quello del Tribunale di Monza.

ART. 21- Riferimenti integranti del contratto: Per tutto quanto non espressamente dichiarato si fa comunque riferimento alle prescrizioni contenute nel contratto Rep 2127 del 28 luglio 2008 e relativo capitolato e alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Si dà lettura di questo atto alle Parti, che lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà e perciò lo hanno firmato.

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di 4 facciate di cui 3 interamente scritte, e l'ultima solo parzialmente, è stato da me letto, unitamente all'allegato, ai componenti che lo approvano (le parti rinunciano alla lettura degli allegati).


Le Parti autorizzano espressamente il deposito della presente scrittura pubblica negli originali del Comune di Vimercate.

Le Parti dichiarano che non esistono cause ostative alla sottoscrizione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Area Servizi alla Persona

: 

LA COOPERATIVA SOCIALE
AFFIDATARIA

: 

IL SEGRETARIO GENERALE

: 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE
IL CONTRATTO È STATO REGISTRATO
ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI VIMERCATE
IN DATA 02.12.2011 AL N. 344 SERIE 1
VERSATA IMPOSTA DI EURO 336,00

